

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 28 DEL 18/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE, DIRITTI, ONERI E COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI ANNO 2022

L'anno **2022**, addì **18** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale il Presidente ANTONELLI EMANUELE con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto"

Visto lo statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019 con deliberazione n. 29 ed in particolare l'art. 14 "Elezione e competenze" e l'art. 15 "Atti Presidenziali";

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale:

- p.v. n. 8 del 24/03/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- p.v. n. 9 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati, e sue successive variazioni.

Vista la Deliberazione presidenziale p.v. n. 53 del 14/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano della Performance (PP) e il Piano degli Obiettivi (PDO) 2021/2023;

Vista la Deliberazione presidenziale p.v. n. 95 del 05/08/2021 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e successive deliberazioni p.v. n. 111 del 21/10/2021 e p.v. n. 141 del 28/11/2021;

Dato atto che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 in quanto il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato differito al 31.03.2022 (GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021) ed è stato ulteriormente differito con la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 al 31/05/2022

Viste le disposizioni recate dalle seguenti norme:

- articolo 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla competenza del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che resta di competenza della Giunta Provinciale;
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 ad oggetto: *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* ed in particolare l'art. 1 commi 55 e 56 che stabilisce i poteri e prerogative del Presidente della Provincia;
- articolo 172 comma.1° lettera c) del Testo Unico Enti Locali, che dispone tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione, per l'approvazione da parte del Consiglio, *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali omissis"*;
- articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", il cui art. 4 prevede che:

"1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469."

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. che testualmente dispone:

"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."

Considerato che:

- le Province sono titolari nella tipologia "imposte, tasse e proventi assimilati" di: Imposta sulla Assicurazione contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.), Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Igiene e Tutela Ambientale (TEFA);
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/03/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2021;
- per la determinazione delle aliquote per l'esercizio delle funzioni ambientali viene adottato apposito e separato provvedimento;
- la Regione Lombardia ha trasferito/delegato alle Province alcune funzioni amministrative in materia ambientale e di gestione del territorio, stabilendo altresì gli oneri di istruttoria a favore delle Province delegate;

Ai fini della predisposizione dei documenti previsionali per il triennio 2022/2024, si intende adottare il presente provvedimento, richiamando aliquote, tariffe, diritti, oneri e costi dei servizi pubblici provinciali di seguito specificati:

a) RC Auto - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori): istituita dall'articolo 60 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni a favore delle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti, ovvero, per le macchine agricole, delle Province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione e regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 457 del 14/12/1998.

L'articolo 17 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68, ha concesso alle Province di modificare la misura dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Automobilistica, dall'originario 12,50% a decorrere dal 2011 in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, disponendo, altresì, che a decorrere dall'esercizio 2012, tale imposta costituisce tributo proprio derivato delle Province.

Con delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 13/5/2013 l'imposta è stata modificata nella misura del 16% del premio assicurativo e confermata nella stessa misura negli esercizi fino al 2021;

b) IPT- Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico: istituita dall'articolo 56 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a far data dal 1° gennaio 1999, su base tariffaria stabilita con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 ed aumentabile, da parte delle singole Province, fino ad un massimo del 30% per cento (misura modificata dall'articolo 1 comma 154 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296), è regolamentata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 147 del 13/5/2013, che fissa l'aumento nella misura del 30%.

L'articolo 17 commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 ha modificato l'imposta provinciale di trascrizione sopprimendo a far data dal 17/09/2011 la previsione specifica, per gli atti soggetti a IVA relativa alla tariffa in misura fissa, e rideterminando la relativa misura in modo proporzionale ai kw e/o portata dei veicoli, secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti a IVA;

l'articolo 9 comma 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 ha variato la destinazione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

I commi 165 e 166 dell'articolo unico della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014) hanno determinato a decorrere dall'esercizio 2014 la non soggettività all'imposta di trascrizione alle cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria;

A partire dall'esercizio 2015 a seguito delle modifiche alla Legge 21 novembre 2000 n. 342, introdotte dall'articolo 1 comma 666 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), non godono più

dell'agevolazione tariffaria i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultra-ventennali (costruiti da più di 20 anni e non oltre i 30 anni);

Per quanto concerne i tributi di cui sopra, l'art 1 comma 133 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto modifiche a decorrere dall'esercizio 2016 in materia di ravvedimento operoso di cui al D.Lgs 158/2011 con ulteriore riduzione delle sanzioni tributarie;

Si richiama inoltre la deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 18 del 23.01.2001 con la quale sono state definite le tariffe dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal PRA e la demolizione dei veicoli a motore o rimorchi;

c) costi rilascio fotocopie, elaborati progettuali: richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Provinciale:

- PV n. 228 del 29/06/2005 atti 3434/99/99/G/22843 con cui sono stati individuati i costi di rilascio di elaborati progettuali su CD-ROM unificando i costi di riproduzione in € 30,00 per il rilascio degli elaborati progettuali richiesti dai soggetti partecipanti alle gare di appalto di lavori pubblici;
- PV n. 73 del 02/03/2009 atti n. 23790/6.10/5 con cui è stato approvato il costo per il rilascio delle fotocopie eseguite presso l'Ente;

d) tariffa parcheggio multipiano di via Trentini – Casbeno Varese: con deliberazione della Giunta Provinciale PV n. 272 del 09/06/2009 atti n. 64390/6.6/52 sono state disciplinate le modalità di fruizione e determinata la tariffa a pagamento del parcheggio;

tariffa parcheggio multipiano di via Daverio – Casbeno Varese: con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 09/05/2014 atti n. 38134/6.6/6 sono state disciplinate le modalità di fruizione e determinata la tariffa a pagamento del parcheggio;

e) tariffe servizio idrico: sono state approvate con deliberazioni

- P.V. 13 del 29/04/2021 le tariffe servizio idrico integrato anni 2020-2023, programma interventi, piano opere strategiche e regolazione qualità tecnica Gestore salvaguardato Lereti Spa;
- P.V. 21 del 29/07/2021 le tariffe servizio idrico integrato anni 2020-2023, programma interventi, piano opere strategiche e regolazione qualità tecnica Gestore SII Alfa Srl;

f) Eremo di Santa Caterina del Sasso: richiamate le deliberazioni:

- della Giunta Provinciale P.V. n. 480 del 02/11/2010 avente ad oggetto: "determinazione delle tariffe per i servizi pubblici provinciali - 'anno 2011";
- del Consiglio Provinciale P.V. n. 10 del 15/04/2019 relativa alla determinazione delle tariffe del biglietto di ingresso all'Eremo di Santa Caterina del Sasso in Leggiuno e successiva deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 18 del 06/05/2019;

Dato atto che le aliquote delle imposte, le tariffe, gli oneri e i costi per l'anno 2022 in relazione ai servizi sopra elencati e ad altri specificati dai singoli settori sono indicate nei prospetti allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel ;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, per quanto di competenza, dai Dirigenti:

- dell'Area Risorse – dott. Antonello Zanda;
- dell'Area Tecnica – Ing. Gabriele Olivari;
- dell'Area Sviluppo e Sicurezza – dott. Rodolfo Di Gilio

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente dell'Area Risorse - Settore Finanze e Bilancio;

DELIBERA

- 1)** DI APPROVARE per l'anno 2022, le aliquote, le tariffe, i diritti, gli oneri e i costi indicati negli allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2)** DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- 3)** DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Risorse affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari a dare compiuta attuazione al presente atto.
- 4)** DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
- 5)** DI DARE ATTO, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo.
- 6)** DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Dlgs. 267/2000, in quanto documento preliminare al redigendo bilancio di previsione 2022- 2024.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA